

COMUNE DI TODI

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in aree di uso ed utilità pubblica anche di proprietà privata, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana.

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato o di altri Enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3 - Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici ed assimilati, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 4 - Luminarie

1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”, approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d’esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E’ altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 6 - Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
- b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
- c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità ed alla quiete, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di palle e palloni, di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1 comma 2) che nelle parti di comune o di altrui uso;
- d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- k) gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli od insudiciarli;
- l) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

La violazione di cui al comma 1, punti g), j), k), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 9 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili anche parzialmente le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, ovvero qualsiasi cartello o indicazione segnaletica, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;

d) mettere i piedi sulle panchine;

e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori, segnaletica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;

f) Su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 11 - Aree verdi

1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:

a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;

b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;

c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;

d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi, nonché molestare, disturbare e/o infastidire animali e persone;

e) fare ogni altra azione in contrasto con il decoro, l'igiene, la destinazione e la finalità di detti luoghi

2) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) E' comunque sempre vietato, anche in terreni privati, in qualsiasi operazione di pulizia, ovvero in occasione di lavori e/o opere, provocare la dispersione di qualsivoglia rifiuto ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi, ovvero abbandonare o depositare in stato di abbandono e/o di non custodia, cose, anche su terreni altrui.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) , 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 - Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 15 - Pulizia fossati , fondi e terreni privati.

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. La vegetazione e l'erba dei terreni e fondi privati deve essere mantenuta tagliata e non incolta e/o in stato di abbandono, in modo da scongiurare pericoli di incendi o di ricettacolo di animali e insetti, ovvero di altri pericoli per il decoro, la salute, la sicurezza, l'incolumità e l'igiene.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
- 2) Nel centro storico è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime tappeti, panni ed oggetti simili.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 20 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

Art. 21 - Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti, cose, accessori, contenitori, ecc., mobili e/o oscillanti collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da non essere soggetti a caduta, ovvero creare qualsiasi turbativa o disturbo.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma della parte I del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, diminuito di cm 40, con uno sporto max di cm 120.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

Art. 23 - Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Tutela della quiete

1) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico").

2) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

3) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4) Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

5) E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

6) Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina contenuta nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.

7) Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

8) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno

9) Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6), 7), e 8) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

10) La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della l. n. 447/95.

Art. 25 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producono rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

2) E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;

3) Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente.

4) E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. ; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni delle norme UNI-C.I.G. 7129/92 e s.m.i.

5) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 26 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.

3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale, ai sensi del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27 - Biliardini, flipper , giochi e simili all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, ovvero di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di pubblici esercizi e di attività commerciali e/o imprenditoriali in genere, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi, macchine ludiche e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore e/o i disturbi eventualmente provocati.

Art. 28 - Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1) ha la facoltà di comunicare preventivamente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme alla Polizia Municipale.
- 3) Sulle aree di cui all'art.1 , comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 29 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze .
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

3) E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

4) E' vietato l'impiego dei dispositivi antigrandine dalle ore 23,00 alle 6,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.

5) E' vietato l'utilizzo dei dispositivi antigrandine dall'1 novembre al 31 marzo o comunque per un periodo superiore a sette mesi l'anno.

6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 30 - Uso di macchine da giardino

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Il sabato e nei giorni festivi è consentito dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico ed atmosferico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3) La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 31 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

- 2) E' vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne nelle strade del centro storico, fatta eccezione per i furgonati con peso complessivo a p.c. fino a 2 Tonnellate.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50.00 a € 300.00 e l'obbligo di spegnere il motore.

Art. 33 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:
 - a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
 - b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori;
- 4) E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.
- 5) Le violazioni di cui ai precedenti comma comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

Art. 34 - Trattamenti antiparassitari

- 1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
- 2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
- 3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
 - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;

- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
 - j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
 - k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
 - l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
 - n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
 - o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
 - p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
 - q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
- 4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
- 5) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).
- 6) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

TITOLO V ANIMALI

Art. 35 - Animali da affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali da affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo o danni al vicinato e alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono e/o sono tenuti gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 36 - Custodia, tutela e pascolo degli animali

1) E' vietato:

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
- b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2);
- c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
- d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

4) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

5) Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) La violazione di cui ai comma 2), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 37 - Detenzione di cani

1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.

2) I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi.

3) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, nei settori destinati a giochi per bambini, fatti salvi i cani per l'accompagnamento di persone invalide.

4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio, ovvero anche con museruola se di indole o razza mordace. Per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.

5) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

6) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

7) Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

Art. 38 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato
- 2) Le violazioni comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA

Art. 39 – Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla l. 6 gennaio 1931, n. 99 (commi 6 e 7) "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio".
- 4) In caso di violazione dei commi 1) o 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla l. 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3) si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. 114/98.

Art. 40 - Vendita con consumo immediato

- 1) Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui all'Art. 20 della L.R. 29/11/2006, n. 21

Art. 41 - Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla

vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 42 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 della l. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" rilasciata da un Comune dell'Umbria

b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art. 28 della l. 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;

c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, i quali devono esibire copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi del d.lgs. 228/2001.

2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:

a) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali :

- fasce di rispetto cimiteriale;
- zone di rispetto per i corsi d'acqua;
- zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
- zone di interesse archeologico;
- zone di particolare interesse naturalistico.

b) nel raggio di almeno 40 m dai fabbricati vincolati, ai sensi di legge.

c) nel centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali .

d) lungo le direttrici di grande comunicazione, le strade statali e provinciali, nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico ad esse prospicienti, sia all'esterno che all'interno del "centro abitato".

3) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:

a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:

- strade urbane di quartiere;
- strade locali;

fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;

b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;

c) purché la sosta nello stesso punto non sia superiore a un'ora, fatta salva la possibilità di protrarre tale limite per il tempo strettamente necessario a completare il servizio nei confronti dei consumatori in attesa e le soste successive siano effettuate in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

4) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:

- a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
 - b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - c) l'attività di vendita è altresì vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;
 - d) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
 - e) è vietata la pubblicità effettuata con volantini da apporre sotto il tergicristallo dei veicoli;
- 5) La concessione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
 - 6) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
 - 7) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
 - 8) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.
 - 9) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
 - 10) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
 - 11) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1), lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98.
 - 12) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.
 - 13) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 4) (esclusa lettera e)) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.
 - 14) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 6), 7) e 8) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
 - 15) Chi non osserva le disposizioni di cui al comma 4 lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Art. 43 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
- 2) E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
- 3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. E' tuttavia sempre vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico.

- 4) L'autorizzazione dovrà essere esibita, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) , 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 6) La violazione di cui al comma 4) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 44 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ASL, e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 45 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di nulla-osta igienico-sanitario. Se trattasi di occupazione permanente deve essere inoltrata apposita comunicazione di ampliamento ai sensi della L.R. 29/11/2006, n.21 e del Regolamento comunale disciplinante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni dei pubblici esercizi.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, così come disciplinata dal Regolamento comunale TOSAP, il quale prevede l'esenzione dal pagamento degli oneri relativi, nel caso in cui le attrezzature utilizzate siano considerate conformi al piano dell'arredo urbano.
- 3) Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e ricollocate.
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 46 - Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14, che non siano accompagnati da un maggiorenne;

b) nel rispetto degli orari di apertura dei citati esercizi, nei giorni feriali compresi nel periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 8.00 alle 16.00;

c) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili;

d) è altresì vietata l'installazione di apparecchi automatici di cui ai commi 6) e 7) lett. b) dell'art. 110 TULPS negli esercizi non muniti di autorizzazione ex art. 86 o 88 TULPS e nelle Sale Bingo.

2) Si rinvia per le altre disposizioni allo stesso TULPS ed al Regolamento comunale disciplinante le sale giochi.

3) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.17bis e17ter del TULPS in quanto trattasi di violazione all'art. 9 dello stesso.

Art. 47 - Scambio di cose tra hobbisti e scambisti

1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti, scambisti è autorizzata, purché non si tratti di una vendita.

2) Preventivamente all'inizio dell'attività dovrà essere inoltrata apposita comunicazione.

3) Il valore simbolico che lo scambista, eventualmente attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.

4) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 114/98.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano il pagamento della sanzione amministrativa pari a € 100,00 a € 600,00.

Art. 48 - Servizi igienici nei locali pubblici

1) Ai titolari di esercizi: per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, spettacolo, trattenimento e simili è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00.

Art. 49 - Definizione del “valore esiguo” ai fini del commercio di cose usate

1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 774,69.

Art. 50 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio

1) I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.

2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.

3) Nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla regione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs 114/98.

Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 114/98, erano autorizzati in tal senso (art. 26, comma 2, del citato d.lgs 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

4) Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dal d.lgs 114/98, l'inosservanza di quanto previsto al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di regolarizzazione dell'attività.

Art. 51 - Pubblicità dei prezzi

1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. 114/98, dal d.lgs 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.

2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato n. 3467 del 28 maggio 1999).

4) Per i prodotti destinati alla somministrazione all'interno dei pubblici esercizi si rinvia all'art. 18 della l.r. 14/2003. Chi viola dette norme è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3), del TULPS, con l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del TULPS.

5) Per quanto non previsto dal d.lgs. 114/98 e dal d.lgs. 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

6) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3) è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del d.lgs 114/98.

Art. 52 - Materiale pornografico

- 1) Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m 50 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.
- 2) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

Art. 53 - Mestieri girovaghi

- 1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaino, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.
- 2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

Art. 54 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

- 1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 55 - Distributori di carburante

- 1) Gli orari di apertura, turnazione, riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati dal Sindaco in conformità alla vigente normativa regionale specifica, di cui alla Legge regionale n. 13 del 23.07.2003 e reg att.ne n.12 del 27.10.2003.
- 2) In base al provvedimento di cui al comma 1) vige l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto, dei turni di apertura domenicali e festivi e di chiusura infrasettimanali, i quali devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.
- 3) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

4) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

Art 56 - Sanzioni ex d.lgs. 114/98. Specificazioni

1) In caso di inottemperanza delle ordinanze sindacali previste dagli artt. 22, comma 2 e 29, comma 3, del d.lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

2) La sanzione accessoria di cui al comma 2 dell'art. 22 del d.lgs. 114/98, si applica anche alle violazioni sanzionate dal comma 3 del citato art. 22 del d.lgs. 114/98.

TITOLO VII VARIE

Art. 57- Collocazione del numero civico

1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato, in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

2) Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Corpo della Polizia Locale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 58 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale TOSAP.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.

5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

6) Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;

7) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

8) Le violazioni di cui al comma 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs 114/98.

Art. 59 - Accattonaggio

1) E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare su tutto il territorio comunale, in particolare nei pressi dei luoghi di culto, all'interno dei cimiteri

2) E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.

3) E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

4) La violazione di cui ai commi 1) e 2), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

5) La violazione al comma 3) comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

Art. 60 - Artisti di strada

1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione almeno 5 giorni prima all'ufficio Attività Produttive. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) La mancata comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00.

Art. 61 - Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al

comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 62 - Balneazione

- 1) Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 63 - Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1) Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc. , o comunque accedervi illegittimamente, ovvero accedervi senza autorizzazione se prevista.
- 2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione da € 77,00 a € 462,00.

Art. 64 - Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO VIII SANZIONI

Art. 65 - Accertamento delle violazioni

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale a tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, nonché ai dipendenti del Comune di Todi, al personale di Associazioni non a scopo di lucro, personale di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, al personale delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie volontarie, ambientali, giurate ed altre previste dalla legge e a tutti quei soggetti, anche volontari, che anche con forme convenzionali, siano stati dal Comune preposti e/o incaricati alla vigilanza.

Art. 66 - Sanzioni amministrative

- 1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 2) L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore delle Attività Produttive e Commercio, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.
- 3) Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Quando le norme del presente Regolamento, ovvero le disposizioni dell'Autorità, stabiliscano o ordinino che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ovvero altra sanzione accessoria o ordine legittimamente impartito dall'Autorità, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. In caso di successiva emanazione degli atti di cui sopra, questi dovranno essere notificati al trasgressore nei termini di legge.
- 5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla notificazione del singolo provvedimento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 6) Quando il trasgressore non esegua gli obblighi in applicazione e nei termini di cui al presente regolamento, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. Al trasgressore, fatte salve le disposizioni di cui all'art.650 del Codice penale e delle altre normative speciali vigenti, si applica, se non già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione pecuniaria da euro 40,00 ad euro 250,00 e le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

Art. 67 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con determinazione del Responsabile del Settore Attività produttive e commercio, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68 - Abrogazioni di norme.

- 1) Il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 28.12.1961 e sue modificazioni e/o integrazioni, è abrogato.
- 2) Sono altresì abrogate tutte le altre norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
- 3) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.
- 4) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento per risolvere situazioni contingenti, ovvero in casi di necessità, ovvero quando impediscano o limitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità, ovvero in caso di esecuzione di lavori od opere necessarie. Il personale di vigilanza di cui all'art.65 può dare ordini anche in deroga al presente regolamento, limitatamente al tempo strettamente necessario per risolvere situazioni contingenti non altrimenti ovviabili.

Art. 69 - Reiterazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 70 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Comunale, entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 71 - Norma finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Indice :

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 3: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 4: LUMINARIE
- ART. 5: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 6: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 7: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 8: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 9: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.10: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.11: AREE VERDI
- ART.12: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.13: SGOMBERO NEVE
- ART.14: RAMI E SIEPI
- ART.15: PULIZIA FOSSATI
- ART.16: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.17: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
- ART.18: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.19: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI
- ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.21: OGGETTI MOBILI
- ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.24: TUTELA DELLA QUIETE
- ART.25: FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI
- ART.26: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART.27: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART.28: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART.29: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI

- ART.30: USO DI MACCHINE DA GIARDINO
ART.31: DEPOSITI ESTERNI
ART.32: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
ART.33: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI E VAPORI
NAUSEANTI O INQUINANTI
ART.34: TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

TITOLO V: ANIMALI

- ART.35: ANIMALI DI AFFEZIONE
ART.36: CUSTODIA , TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI
ART.37: CANI
ART.38: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA

- ART 39: ERBORISTERIE
ART.40: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI
DI VICINATO
ART.41: ATTIVITA' MISTE
ART.42: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ART.43: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE
ART.44: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART.45: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE
O ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO
ART.46: DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI
E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA'
ART.47: SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI, SCAMBISTI E ARTISTI.
ART.48: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI
ART.49: DEFINIZIONE DEL VALORE ESIGUO AI FINI DEL
COMMERCIO DI COSE USATE
ART.50: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
ART.51: PUBBLICITA' DEI PREZZI
ART.52: MATERIALE PORNOGRAFICO
ART.53: MESTIERI GIROVAGHI
ART.54: OBBLIGO DI VENDITA
ART.55: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
ART.56: SANZIONI EX D.LGS 114/98. SPECIFICAZIONI

TITOLO VII: VARIE

- ART.57: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO E TARGHETTA
DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
ART.58: RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA
ART.59: ACCATTONAGGIO
ART.60: ARTISTI DI STRADA
ART.61: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.62: BALNEAZIONE

ART.63: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI
ART.64: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO VIII : SANZIONI

ART.65: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ART.66: SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART.67: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.68: ABROGAZIONI DI NORME
ART.69: REITERAZIONE
ART.70: ENTRATA IN VIGORE
ART.71: NORMA FINALE